

**Dipartimento di Prevenzione
U.O.C Igiene degli Alimenti di Origine Animale**

Attivazione nuovo stabilimento di alimenti di origine animale (Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/04)

Per l'apertura di uno stabilimento per la produzione e/o commercializzazione sul territorio dell'Unione Europea di alimenti di origine animale, e' necessario chiedere alla ASL territorialmente competente (sulla sede operativa), per il tramite del SUAP, che lo stabilimento venga "Riconosciuto" ai sensi del Reg. CE 853/04.

La "scheda B – scheda di rilevazione tipologia di attività" fornisce una sintesi degli stabilimenti per i quali è previsto il "Riconoscimento", in base alle attività svolte e alla tipologia di prodotti trattati.

Sono invece **esclusi** dal "Riconoscimento UE" gli operatori che effettuano:

- vendita al dettaglio (es. esercizi di vicinato, supermercati, ecc.)
- produzione primaria;
- operazioni di trasporto;
- magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate;
- depositi frigoriferi di prodotti confezionati e che non effettuano esportazioni verso paesi terzi e comunitari (scambi);
- produzione di gelati che utilizza latte sottoposto a trattamento termico; per i quali è invece necessaria la "Registrazione" ai sensi del Reg. CE 852/04, come Operatori del

Settore Alimentare e il cui iter è descritto nell'apposito foglio informativo *Registrazione Operatori Settore Alimentare*.

Le aziende che ottengono il Riconoscimento UE dello stabilimento o che subentrano in uno stabilimento già riconosciuto, per qualunque variazione, sono obbligate a seguire gli iter procedurali previsti da specifici fogli informativi per l'utenza:

- *Ampliamento attività stabilimento riconosciuto UE (Reg. CE 853/04)*
- *Voltura riconoscimento UE stabilimento (Reg. CE 853/04)*
- *Cessazione, sospensione, riattivazione stabilimento riconosciuto UE (Reg. CE 853/04)*
- *Modifiche strutturali e/o impiantistiche in stabilimento riconosciuto UE (Reg. CE 853/04)*
- *Variazione rappresentante legale e/o della sede legale di stabilimento riconosciuto UE (Reg. CE 853/04)*

Riferimenti normativi:

- Regolamento CE n.852/2004
- Regolamento CE n.853/2004

Ufficio Competente	Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) Via dell'Imbrecciato 71b/73 – 00149 Roma
---------------------------	---

<p>Modalità di presentazione della pratica e Documentazione da allegare</p>	<p>Per ottenere il riconoscimento di uno stabilimento ai sensi del Reg. CE 853/2004, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa presenta al SUAP del Comune competente per territorio l'istanza di riconoscimento via PEC, utilizzando/compilando telematicamente, sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l'attività, il facsimile Scheda A1 Istanza di riconoscimento</p> <p>All'istanza devono essere allegati, sotto forma di documenti informatici:</p> <ol style="list-style-type: none">1. scheda di rilevazione tipologia di attività datata e firmata (Scheda B);2. planimetria dello stabilimento redatta da un tecnico abilitato, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata dal tecnico abilitato;3. relazione tecnico- descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera datata e firmata.4. relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale, sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, individuazione e gestione dei CCP, sistema di tracciabilità e indicazione del laboratorio di autocontrollo individuate per l'esecuzione delle prove analitiche (laboratorio interno o laboratorio con prove accreditate inserito negli elenchi regionali) datata e firmata.5. Versamento di € 300,00 su bollettino pago PA, che verrà trasmesso tramite pec al momento del ricevimento dell'istanza da parte del SUAP;6. due attestazioni di pagamento delle Imposte di Bollo, assolte virtualmente, per l'istanza e per il titolo autorizzativo del valore corrente versati utilizzando il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo 456T);7. dichiarazione sostitutiva di certificazione per la comunicazione antimafia8. dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio; <p>Nel caso in cui si proceda all'invio dell'istanza e della documentazione tramite PEC ma <u>senza firma digitale</u>, oltre la scansione dei documenti previsti firmati dai sottoscrittori, dovrà essere allegato copia del documento di identità</p>
--	---

<p>Modalità di effettuazione</p>	<p>Il SIAOA, ricevuta la richiesta di riconoscimento di un nuovo stabilimento da parte del SUAP, valuta la conformità della documentazione presentata. In caso di valutazione favorevole, effettua un sopralluogo per l'accertamento dei requisiti igienico sanitari e strutturali. L'esito favorevole del sopralluogo, viene trasmesso alla Regione con la richiesta di attribuzione del numero di riconoscimento. Il SIAOA, ricevuta la comunicazione dell'attribuzione del numero di riconoscimento da parte della Regione, emette l'atto di riconoscimento condizionato mediante Determinazione Dirigenziale, lo trasmette alla Regione e notifica l'originale al richiedente per il tramite del SUAP.</p> <p>Entro 3 mesi (prorogabili al massimo di altri 3 mesi), la ASL accerta l'efficace applicazione delle procedure operative. A ciò consegue l'emissione dell'atto definitivo che <u>conferma il numero di riconoscimento CE</u> o, in caso contrario, <u>l'annullamento del numero di riconoscimento condizionato</u>.</p>
<p>Informazioni</p>	<p>Telefono:06-56485872 e-mail: svet.igalimoa@aslroma3.it pec: sicurezza.alimentare@pec.aslroma3.it</p>
<p>Tariffa</p>	<p>€ 300,00 comprensive di 3 ore di attività di controllo, per ogni ora aggiuntiva viene applicata la tariffa oraria di € 80,00 calcolata ai sensi del D.Lgs. 32/2021 su bollettino pago PA, che verrà trasmesso tramite pec al momento del ricevimento dell'istanza da parte del SUAP</p>
<p>Tempi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sopralluogo per l'attivazione di un nuovo stabilimento entro 7 gg dalla data di presentazione della richiesta con istruttoria favorevole. • Sopralluogo per il riconoscimento definitivo, entro 3 mesi dal primo sopralluogo, salvo proroga di ulteriori 3 mesi.